



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DICHIARAZIONE DI INTENTI

A conclusione di numerosi incontri con le OO.SS. della Scuola sulla definizione degli organici e sulla contrattazione per le procedure di mobilità per a.s. 2004/05, in relazione alle varie problematiche emerse e alle richieste delle OO.SS., l'Amministrazione Scolastica si impegna a:

A. Per quanto riguarda la gestione del personale

1. Organizzare un tavolo tecnico permanente di confronto per una aggiornata ed analitica rilevazione delle quantità e delle situazioni dei docenti inidonei, ripartiti per leve anagrafiche, per classi di concorso ed aree territoriali, ai fini della definizione di criteri e procedure volti ad una corretta ed equa interpretazione e attuazione delle disposizioni dell'art. 35, comma 5, della Legge n. 289 del 2002 (Finanziaria 2003).
Acquisire, in tale ottica, anche il parere del Consiglio di Stato in merito all'applicabilità o meno della risoluzione del rapporto di lavoro per il personale suddetto, al termine del quinquennio di utilizzazione in compiti diversi, qualora l'interessato, pur avendolo richiesto, non sia stato trasferito in altro comparto. Tale richiesta, in aggiunta a quella diretta a conoscere se possa applicarsi alla fattispecie la dispensa dal servizio, consentirà una volta acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, di disporre di un quadro di riferimento chiaro e puntuale dal quale muovere per una applicazione uniforme e corretta delle norme. La trattativa conclusiva dovrà attivarsi entro 20 giorni dall'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e concludersi entro i successivi 30 giorni;
2. Aprire un tavolo tecnico di confronto per definire, entro il mese di marzo p.v., procedure, tempi e percorsi di riconversione e di mobilità per il personale in esubero, per il personale amministrativo inidoneo utilizzato in altro profilo, nonché per una idonea definizione delle posizioni giuridiche del personale docente proveniente dagli Enti Locali;
3. Concordare l'adozione di criteri idonei a superare eventuali situazioni di addensamento in singole istituzioni scolastiche di personale ATA dichiarato inidoneo ai propri compiti specifici. Ciò, adeguando e, se possibile, migliorando le soluzioni adottate lo scorso anno dopo opportuno monitoraggio degli esiti;
4. Definire le modalità di utilizzo del personale docente e ATA portatore di "nuova inidoneità";
5. Concordare le modalità di attuazione delle due nuove figure professionali relative al personale ATA definite dal CCNL e le iniziative di formazione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

per tutti i profili professionali ai fini dei passaggi di qualifica;

B. In merito alla definizione degli organici 2004/05

1. Garantire, in via generale, l'osservanza delle previsioni di cui al D.M. n. 331/98;
2. Garantire il mantenimento del tempo pieno e del tempo prolungato nelle misure corrispondenti alle richieste dell'utenza ed entro i limiti dell'attuale configurazione organica; il completamento delle cattedre ordinarie inferiori a 18 ore costituite col tempo prolungato può essere realizzato solo con ore eventualmente presenti nell'ambito della stessa istituzione scolastica;
3. Costituire posti di insegnante specialista di lingua nella scuola elementare per un numero di classi (di regola sei o sette classi) adeguato alla possibilità di efficace svolgimento dei compiti di docenza, nel rispetto degli obblighi di orario previsti dal contratto;
4. Consentire, al fine di garantire il pluralismo dell'offerta formativa fin dalle prime classi della Scuola secondaria di II grado, la costituzione di classi articolate per indirizzi diversi con non meno di 15 studenti in ciascun indirizzo; ciò fermo restando il limite minimo di 20 alunni per classe per i monocorsi, con le precisazioni e le deroghe già attuate nel corrente anno scolastico;
5. Non procedere all'individuazione come soprannumerari dei docenti, nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali di insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento, individuate secondo i consueti criteri;
6. Riaprire, in attuazione dell'art. 43 del CCNL, il confronto negoziale sulla mobilità qualora le situazioni connesse all'attuazione della Legge 53/03 lo rendano necessario;
7. Reperire soluzioni atte ad evitare il determinarsi di eventuali situazioni pregiudizievoli per il personale, connesse all'entrata in vigore delle norme di attuazione della Legge 53/03;
8. Intervenire presso gli organi competenti al fine di evitare che dopo la scadenza delle domande di mobilità intervengano variazioni nell'assetto delle scuole per effetto di diverse aggregazioni proposte dagli Enti Locali.

Roma, 27 gennaio 2004

IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo